

- c) Se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione è prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e che l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempre che il tasso della restituzione fissata in anticipo, relativo al prodotto di base corrispondente all'importo di restituzione più elevato rispetto agli altri prodotti di base utilizzati, sia superiore o uguale al tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 12, paragrafo 4, è sostituito dal 90 %.
- d) Per il raffronto tra il tasso della restituzione fissata in anticipo e il tasso della restituzione applicabile l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

10. In deroga all'articolo 8, domande di titolo di restituzione possono essere presentate alle condizioni di cui al presente articolo a partire dal 1° ottobre di ogni esercizio finanziario. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma e gli importi, la data e l'ora di deposito di ciascun titolo richiesto. La Commissione indica allo Stato membro, entro i due giorni lavorativi successivi a tale comunicazione, se è applicabile il paragrafo 12, terzo comma.

11. La Commissione può sospendere, per le domande non ancora presentate, l'applicazione del paragrafo 2 alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8, secondo e terzo comma.

12. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 6, primo comma, la Commissione può ritenere che il rispetto degli impegni internazionali non rischia di essere compromesso se il totale degli importi corrispondente ad una stessa gara, oggetto di una o più domanda di titolo da parte di uno o più operatori e che non hanno ancora dato luogo a rilascio, non supera i due milioni di EUR.

Tuttavia, questo massimale può essere portato a quattro milioni di EUR se nessuno dei coefficienti di riduzione, pubblicati dall'inizio dell'esercizio finanziario e di cui all'articolo 8, paragrafo 5, supera il 50 %.

Il titolo di restituzione non è rilasciato all'operatore se l'importo in questione, sommato agli importi per i quali è già stata presentata una domanda di titolo per la stessa gara supera il limite applicabile.»

- 5) il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

#### «Articolo 12

1. In caso di applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 8, la cauzione è immediatamente svincolata, per un importo massimo pari all'importo costituito, moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

2. La cauzione è svincolata per una quota del 94 % qualora il richiedente rinunci alla domanda di titolo, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

3. La cauzione è svincolata totalmente qualora il titolare del titolo abbia richiesto restituzioni di importo pari al massimo al 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e purché sia stata fornita la prova che è stato richiesto un importo pari al 5 % dell'importo indicato sul titolo.

4. Quando un titolo di restituzione non è stato utilizzato per il 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato, è incamerata una parte della cauzione pari al 25 % della differenza tra il 95 % dell'importo per il quale è stato rilasciato il titolo e l'importo effettivamente utilizzato.

Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 60 EUR, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.

5. Tuttavia,

- se il titolo o un estratto di titolo è restituito all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde ai primi due terzi della sua validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 40 %. A tale fine, la frazione di un giorno è considerata come un giorno intero,
- se il titolo o un estratto di titolo è restituito all'organismo emittente nel corso del periodo che corrisponde all'ultimo terzo della sua validità o nel corso del mese successivo all'ultimo giorno di validità, la relativa cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

Le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'organismo emittente nel corso dell'esercizio finanziario per il quale sono stati rilasciati i titoli e purché essi siano restituiti più di 30 giorni prima della fine di tale esercizio finanziario.»

- 6) il testo dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal testo seguente:

«2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle esportazioni effettuate da un operatore che non è stato in possesso di titoli di restituzione dall'inizio dell'esercizio finanziario considerato e non è in possesso di un titolo il giorno dell'esportazione. L'importo totale delle domande presentate da tale operatore alle condizioni di cui all'allegato F-VI, paragrafo 2, nel corso dell'esercizio finanziario considerato e prima della presentazione della domanda relativa all'esportazione di cui trattasi, dev'essere inferiore a 50 000 EUR.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, se la domanda specifica è considerata dall'autorità competente come la dichiarazione d'esportazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, la data di tale domanda può essere, con soddisfazione dell'autorità competente, la data in cui il servizio doganale accetta detta dichiarazione d'esportazione.